



Comune di Pianezza



Comune di Vaie

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E COMUNE DI VAIE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN POSIZIONE DI "QUASI COMANDO" EX ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.

L'anno duemilaventitrè, il giorno nove del mese di agosto, tra le Signore:

Dott.ssa Guiffre Stefania, nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di PIANEZZA, la quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusta deliberazione G.C. n. 19 del 21/07/2023;

E

D.ssa Margherita Lapaglia, in qualità di Segretario Comunale della Segreteria convenzionata tra i comuni di Mathi - Cafasse - Caprie - Vaie, la quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 4 agosto 2023;

PREMESSO

- che il comune di Vaie ha fatto richiesta al comune di PIANEZZA di poter utilizzare, in posizione di quasi-comando, la dipendente Marangon Francesca, inquadrata nell' Area Istruttori Amministrativi pos.ec. ex C6, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, per il periodo decorrente da agosto 2023 a novembre 2023;
- che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie interessate;
- che l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 sopraccitata prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
- che con le deliberazioni citate in preambolo si è approvato il presente protocollo d'intesa per l'assegnazione in posizione di "quasi-comando" a tempo parziale della dipendente del comune di Pianezza, Marangon Francesca;
- che in materia si è pronunciata, tra l'altro, la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, che, con deliberazione 17/2008 dell'8 maggio 2008, ha ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente, stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza.

Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;

- che, alla luce della normativa richiamata e del parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, risulta possibile conferire l'incarico di prestazioni lavorative in posizione di comando a tempo parziale, a dipendenti di altra pubblica amministrazione a tempo pieno e in aggiunta al normale orario d'obbligo, previo assenso dell'ente di appartenenza;

- che il Comune di Pianezza, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale del Comune di Vaie, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità della dipendente interessata, ritiene potersi acconsentire all'assegnazione richiesta nel rispetto delle condizioni in appresso indicate.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Tutto ciò premesso, i comuni di PIANEZZA e VAIE, come sopra rappresentati, concordano quanto segue:

Art. 1) Il Comune di Pianezza autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'assegnazione, in posizione di quasi-comando, al Comune di Vaie, della dipendente, Marangon Francesca, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004.

Art. 2) Il tempo parziale massimo di assegnazione in comando è di sei ore settimanali, da concordare congiuntamente tra i due enti, in modo da consentirne il migliore utilizzo e mantenere la funzionalità delle rispettive aree.

Art. 3) Tale accordo avrà decorrenza dalla data della firma del presente protocollo d'intesa, per un periodo di 4 mesi.

Art. 4) Il Comune di Vaie si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto, alla dipendente incaricata della quota di oneri retributivi, contributivi e accessori allo stesso dovuti per le prestazioni rese.

Art. 5) Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di Vaie e la signora Marangon Francesca, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell'8 maggio 2008.

Art. 6) I rispettivi datori di lavoro avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e le ferie. L'articolazione dell'orario di servizio presso il comune di Vaie dovrà conciliarsi con le necessità primarie dell'ente di appartenenza senza pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati alla citata dipendente né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del settore di appartenenza, restando salva la facoltà del Comune di Pianezza, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione sottesa al presente protocollo.

Art. 7) Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego previste dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i.

Il presente protocollo è formato da n. 2 pagine ed è stipulato in modalità elettronica, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale.

COMUNE DI PIANEZZA

COMUNE DI VAIE